

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 405/2003 DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2003
relativo al controllo comunitario delle importazioni di carbon fossile originario di paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 284,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è diventata sempre più dipendente dall'approvvigionamento esterno di fonti di energia primaria. Secondo il Libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico», adottato dalla Commissione il 29 novembre 2000, il 50 % del fabbisogno energetico della Comunità è attualmente coperto da importazioni e questa percentuale sfiorerà il 70 % entro il 2030 se la tendenza attuale continuerà.
- (2) La diversificazione dei fornitori e delle fonti energetiche è un fattore importante per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. È quindi essenziale che la Comunità disponga di un sistema di sorveglianza delle importazioni di carbon fossile originario di paesi terzi.
- (3) Il trattato CECA e le disposizioni adottate per la sua applicazione, in particolare la decisione 77/707/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 7 novembre 1977, su una sorveglianza comunitaria delle importazioni di carbon fossile originario di paesi terzi⁽¹⁾, hanno cessato di produrre effetti il 23 luglio 2002.
- (4) Anche la decisione n. 341/94/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1994, recante applicazione della decisione n. 3632/93/CECA relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera⁽²⁾, che permette alla Commissione di determinare il prezzo del carbone in provenienza dai paesi terzi destinato all'approvvigionamento degli altiforni e raccogliere in questo quadro le informazioni essenziali riguardanti gli acquisti di carbone, carbone da coke o coke in provenienza dai paesi terzi, è scaduta il 23 luglio 2002.
- (5) L'informazione sui prezzi indicativi del carbone proveniente da paesi terzi destinato alla produzione di elettricità e del carbone destinato alla siderurgia è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno, in particolare per il controllo degli aiuti di Stato accordati all'industria carboniera comunitaria.
- (6) È di conseguenza necessario instaurare una procedura comunitaria di informazione e consultazione sui costi dell'approvvigionamento esterno di carbon fossile e sui prezzi indicativi del carbone importato destinato alla produzione di elettricità e del carbone destinato alla siderurgia.
- (7) Questa procedura esige l'esame, ad intervalli regolari, di alcune informazioni provenienti dagli Stati membri relative ai costi di approvvigionamento esterno di carbone e ai prezzi del carbone proveniente da paesi terzi destinato alla produzione di elettricità e alla siderurgia, in forma aggregata. Le informazioni raccolte devono consentire di comparare l'evoluzione dei costi e dei prezzi all'importazione di carbone praticati nella Comunità.
- (8) Conformemente alla pratica attuale, gli Stati membri dovrebbero continuare a comunicare alla Commissione i prezzi del carbone proveniente da paesi terzi. Gli Stati membri possono mantenere il loro sistema attuale o creare nuove procedure per la raccolta dei dati.
- (9) Le informazioni raccolte e i risultati delle analisi effettuate dalla Commissione devono essere oggetto, a livello comunitario, di una pubblicazione destinata a garantire la trasparenza del mercato senza tuttavia consentire la ricostituzione delle indicazioni su importazioni o singole imprese e di una consultazione tra gli Stati membri e la Commissione.
- (10) La Commissione, se constata anomalie o incoerenze nelle cifre che le sono comunicate, deve potere ottenere altre informazioni da parte dello Stato membro interessato.
- (11) Per orientare, in funzione dei compiti assegnati alla Comunità, l'azione di tutti gli interessati e per determinare la propria azione, alle condizioni previste nel trattato, la Commissione effettua uno studio permanente dell'evoluzione dei mercati dei combustibili solidi e delle tendenze dei prezzi.

⁽¹⁾ GU L 292 del 16.11.1977, pag. 11. Decisione modificata dalla decisione 85/161/CECA (GU L 63 del 2.3.1985, pag. 20).

⁽²⁾ GU L 49 del 19.2.1994, pag. 1.

- (12) La Commissione deve pubblicare gli studi e le informazioni raccolte nell'ambito del presente regolamento senza tuttavia permettere la ricostituzione delle indicazioni su importazioni o singole imprese. È necessario che essa precisi le modalità delle comunicazioni da effettuare.
- (13) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato retroattivamente a partire dalla scadenza del trattato CECA per garantire di trarre pieno vantaggio dalle disposizioni in esso contenute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un sistema di controllo delle importazioni di carbon fossile originario di paesi terzi.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni di carbon fossile e ai prezzi all'importazione di prodotti carboniferi destinati alla produzione di elettricità e alla siderurgia della Comunità.

Queste informazioni derivano dall'aggregazione dei dati ricevuti a norma dell'articolo 4 e sono presentate in modo da fornire un'immagine il più fedele possibile del mercato carbonifero della Comunità.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «importazioni di carbone»: ogni quantità di prodotti carboniferi originari di paesi terzi che penetra nel territorio doganale della Comunità, destinata a fini diversi dal transito e per la produzione di elettricità o l'alimentazione dei forni da coke di uno Stato membro;
- b) «prezzo all'importazione»: il prezzo franco frontiera dei prodotti carboniferi che penetrano nel territorio doganale della Comunità, riferiti alla tonnellata equivalente carbone (tec) per il carbone destinato alle centrali termiche e ad una qualità standard per il carbone destinato ai forni da coke.

Articolo 4

Ogni persona o impresa che effettua un'importazione in provenienza da un paese terzo di uno dei prodotti carboniferi di cui all'articolo 5 è tenuta a comunicare allo Stato membro nel quale è stabilita la persona o l'impresa gli elementi che caratterizzano questa importazione.

Ogni importazione frazionata in più lotti per motivi di trasporto deve essere considerata come un'importazione unica se essa è effettuata ad un solo e unico prezzo.

Se un'importazione di uno stesso prodotto è dichiarata essere frazionata in più lotti corrispondenti a prezzi diversi, ciascun lotto è oggetto di una dichiarazione separata.

Articolo 5

1. Gli elementi che caratterizzano ogni importazione di prodotti carboniferi in uno Stato membro devono contenere:

- la designazione del prodotto carbonifero;
- la quantità espressa in tonnellate metriche e inoltre per il carbone da vapore la media del basso potere calorifico;
- per il carbone destinato alla produzione di coke di cui al paragrafo 2, lettera b): ceneri, tenore di acqua, materie volatili e tenore di zolfo;
- il prezzo effettivamente pagato.

2. L'elenco dei prodotti carboniferi da comunicare è il seguente:

- carbone per la produzione di elettricità o per la produzione combinata di elettricità e calore;
- carbone per la produzione di coke per l'approvvigionamento degli altiforni siderurgici.

3. Gli Stati membri possono chiedere ai loro uffici di dogana le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi che derivano dal presente regolamento.

Articolo 6

Le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione a norma dell'articolo 2 sono trasmesse entro due mesi a decorrere dalla fine di ciascun periodo non superiore a sei mesi. Queste informazioni risultano, per ciascun tipo di prodotto carbonifero, dall'aggregazione dei dati che gli Stati membri ricevono dalle persone o dalle imprese. Per ciascuno dei prodotti carboniferi le informazioni comprendono:

- i quantitativi e gli elementi caratteristici ai fini dell'armonizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c);
- i prezzi all'importazione.

Articolo 7

La Commissione, sulla base delle informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento, pubblica in forma appropriata:

- ogni semestre, i prezzi, aggregati a livello comunitario, dell'insieme delle importazioni di carbone destinato alla produzione di elettricità o alla produzione combinata di elettricità e calore, al netto dei dazi e delle tasse;
- ogni semestre, i prezzi, aggregati a livello comunitario, dell'insieme delle importazioni di carbone destinato alla produzione di coke per gli altiforni al netto dei dazi e delle tasse;
- nel corso del primo trimestre di ogni anno, una relazione sul mercato dei combustibili solidi nella Comunità concernente l'anno precedente e una prospettiva del mercato per l'anno in corso.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione si consultano ad intervalli regolari su richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione. Le consultazioni concernono in particolare le comunicazioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 7.

Sono organizzate consultazioni con organizzazioni internazionali e con paesi terzi che hanno istituito meccanismi di informazioni simili.

Articolo 9

Tutte le informazioni ricevute dalla Commissione in applicazione del presente regolamento sono soggette alle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾.

Gli Stati membri possono evitare di fornire dettagli relativi a imprese individuali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2003.

Articolo 10

Se la Commissione constata, nelle informazioni che le sono comunicate dagli Stati membri, l'esistenza di anomalie o di incoerenze, può chiedere agli Stati membri di fornire precisazioni sui metodi di calcolo o di valutazione sui quali si fondano le informazioni aggregate.

Articolo 11

La Commissione adotta le disposizioni di applicazione del presente regolamento relativamente a forma, tenore e qualsiasi altra caratteristica delle comunicazioni previste all'articolo 2.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 24 luglio 2002 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHRISOCHOÏDIS

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.